



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

IV° SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via Bazzocchi 4 - tel. 0543/749233 – mail: servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it
www.comune.forlimpopoli.fc.it www.forlimpopolicittartusiana.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Il Martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI IN FAVORE DI CONDUTTORI FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2021 -

Legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11 – Legge regionale n. 24 del 08.08.2001 articoli 38 e 39 – D.G.R. 2031 del 28 dicembre 2020 (Allegato A) così come modificato dalla D.G.R 102 del 25 gennaio 2021;

Ai sensi e per gli effetti della:

- Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39 “Contributo per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo Regionale”;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28 dicembre 2020 – Allegato A) così come modificato dalla D.G.R 102 del 25 gennaio 2021 recante “Disposizioni per il funzionamento del Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione – Anno 2021” - quale Fondo finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione;
 - Delibera della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2021 n. 10 con la quale si sono approvati i criteri di competenza comunale per la formulazione dell’avviso pubblico;
- 1) si precisa che le risorse complessivamente disponibili saranno suddivise per il 40% ai nuclei con un’ISEE non superiore a 17.154 € e per il restante 60% ai nuclei con un ISEE fino a 35.000 € che hanno avuto danni dalla pandemia da covid-19 (come specificato al successivo art. 2). Nel caso in una delle due suddette categorie (nuclei con ISEE $\leq$ 17.154 €; nuclei danneggiati dalla pandemia da covid-19) dovessero registrarsi delle economie, i residui disponibili andranno ad incrementare la dotazione dell’altra categoria;
 - 2) si definisce l’importo del contributo nella misura di n. 3 (tre) mensilità del canone di locazione e – in ogni caso – un importo massimo complessivo pari a € 1.500,00;
 - 3) si stabilisce che il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario dell’alloggio a sanatoria del ritardo ovvero in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione (Legge n. 269 del 12 novembre 2004), salvo le cause di esclusione dal contributo indicate all’art. 2 del presente bando.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2031 del 28 dicembre 2020 – Allegato A) così come modificato dalla D.G.R n. 102 del 25 gennaio 2021 è pertanto indetto il bando di concorso pubblico per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati (c.d. Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovuti per **l’anno 2021**.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i.

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2021 non superiore a € 17.154,00 o € 35.000,00 per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza da pandemia da COVID-19 (come disciplinato al successivo art. 2).

Nel caso non sia possibile disponibile il valore dell'ISEE dell'anno 2021 è possibile fare domanda con l'ISEE dell'anno 2020.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata oppure:

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

D) Residenza anagrafica nel Comune di Forlimpopoli alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione cui il contributo si riferisce.

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, dopo la presentazione della domanda e prima dell'erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe sia conclusa con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989).

Art. 2) BENEFICIARI

Possono fare richiesta

1) i soggetti aventi un ISEE non superiore a 17.154,00 €;

2) i soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza da pandemia da COVID-19 con un ISEE non superiore a 35.000,00 €.

Con riferimento esclusivamente al caso 2) la perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, **la riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019.** Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori

Art. 3) CANONE MENSILE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, valore da dividere per 12 al fine di calcolare il canone mensile.

Art. 4.- CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- 3) essere assegnatario, limitatamente alle domande per la categoria 1), al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 4) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art. 5 – GRADUATORIA

I contributi, oggetto del presente avviso, sono concessi in favore dei richiedenti risultati in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti fino ad esaurimento dello stesso fondo regionale.

Si effettueranno due specifiche graduatorie. Una per coloro che hanno un'ISEE non superiore a 17.154 € e l'altra per i nuclei con un'ISEE fino a 35.000 € che hanno avuto danni dalla pandemia da covid-19 (come specificato al precedente art. 2).

In entrambe le subgraduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Art. 6 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili in ciascuna subgraduatoria. In caso di residua disponibilità in una delle due subgraduatorie tali risorse andranno ad incrementare la dotazione dell'altra subgraduatoria.

Per entrambe le categorie il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Di norma, il contributo è concesso all'inquilino a seguito della presentazione, a corredo della domanda, della dichiarazione del proprietario circa l'insussistenza della condizione di morosità. In mancanza il contributo affitto dovuto sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione va presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 **dal 18 febbraio al 19 marzo 2021, pena esclusione dal bando.**

Per tutti i richiedenti la presentazione della domanda avviene esclusivamente tramite l'accesso alla specifica e dedicata piattaforma "online" reperibile nel sito web istituzionale del Comune di Forlì - www.comune.forlimpopoli.fc.it.

Per la compilazione della domanda è possibile avvalersi della consulenza gratuita dei CAF convenzionati col Comune di Forlimpopoli.

2. Il bando è disponibile a partire **dal 18 febbraio al 19 marzo 2021 presso:**

- le sedi dei CAF convenzionati o delle associazioni convenzionate;
- il sito Internet del Comune di Forlimpopoli alla pagina www.comune.forlimpopoli.fc.it;
- la sede dell'Ufficio dei Servizi Sociali sita al I piano all'interno della Casa della Salute, via Bazzocchi 4 – Forlimpopoli.

3. L'istanza, redatta secondo il modello "autocertificazione" ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000", dovrà essere corredata dai seguenti allegati in formato PDF o JPG:

a - documento di identità in corso di validità del richiedente;

b - carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;

c - attestazione valore ISEE rilasciato dall'INPS (DPCM n. 159 del 2013);

d - contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata;

e - documentazione, per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza Covid19, utile a dimostrare la riduzione o calo superiore al 20% del reddito familiare nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 (CUD, 730, UNICO o in sua sostituzione bilanci provvisori, elenco compensi; buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture idonee a dimostrare il calo reddituale;

f - attestazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio nella quale si dichiara l'assenza di una morosità nel pagamento dei canoni di locazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

g - eventuale documentazione finalizzata a giustificare la condizione di **“inattendibilità”**, così come definita dal successivo art. 9 del presente avviso.

Nel modulo per l'istanza dovranno essere indicati anche i dati anagrafici ed il codice IBAN del proprietario dell'alloggio a cui l'Amministrazione comunale liquiderà il contributo “una tantum”, salvo che non si alleggi alla domanda l'attestazione sottoscritta dal proprietario con la quale si dichiara l'attuale assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, **purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio** oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E' possibile presentare domanda solo per una delle due categorie di beneficiari.

Art. 8 – CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000.

2. Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

3. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

4. Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per l'uso di atti falsi.

Art. 9 - INATTENDIBILITA'

1. Qualora il valore dell'ISEE 2021 (o dell'anno 2020 per chi fosse sprovvisto del valore dell'ISEE 2021) del nucleo familiare richiedente risulti pari o inferiore al **40%** del canone annuo di locazione, così come definito all'art. 3, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, procede ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente, acquisendo eventualmente, in via diretta dal richiedente documentate spiegazioni circa la condizione di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo.

2. Nel caso in cui il parametro di inattendibilità, indicato al comma 1, derivi da situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune compie l'accertamento delle effettive condizioni economiche e conseguentemente può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

3. Il richiedente – al fine di giustificare la condizione di inattendibilità come sopra definita – può produrre già in sede di presentazione della domanda idonea documentazione attestante la fonte di reddito del nucleo (es. redditi non imponibili ai fini IRPEF; ecc.) ovvero rilasciare dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicati i fattori che consentono il sostentamento del nucleo familiare (es. aiuto economico da parte di familiari o di reti amicali; ecc.).

4. Nel caso non sia sufficientemente motivata la condizione di inattendibilità rilevata e sopra richiamata il Comune dispone l'esclusione del richiedente dall'erogazione del contributo affitto.

Art. 11 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente avviso.

Il richiedente esprime, altresì, nella domanda di contributo per l'affitto il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del **Regolamento europeo n. 679/2016**.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla Legge n. 431/1998 – DGR 2031 del 28 dicembre 2020 e DGR 102 del 25 gennaio 2021, di cui al presente avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

In particolare

a) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla correlata Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127 ed il Comune di Forlì, Piazza A. Saffi n. 8.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al seguente paragrafo n. 8, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

b) Il responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

Il Responsabile della protezione dei dati con riferimento al Comune di Forlimpopoli è contattabile all'indirizzo mail: privacy@romagnafortlivese.it.

c) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi (es. CAF) per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali de quali si mantiene comunque la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

d) Soggetti autorizzati al trattamento

Tutti i dati, compresi quelli personali e sensibili, sono trattati da personale interno anche del Comune di Forlimpopoli ovvero dei CAF convenzionati con il Comune di Forlì, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento.

e) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Forlimpopoli per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo.

f) Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti dal richiedente il contributo non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

g) Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

h) I diritti del richiedente

In qualità di interessato, il richiedente ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

i) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

j) Responsabilità

Il Comune di Forlimpopoli, i CAF e le Associazioni convenzionate non assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: Il Comune è il titolare dei dati.

Forlimpopoli, febbraio 2021

**Il Responsabile del Settore
Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
facente funzione
Marika Cangialeoni**